



*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

**VISTO** il comma 6 dell'articolo 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis;

**VISTO**, pertanto, il comma 67-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

**VISTO** il medesimo comma 67-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone, altresì, che l'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;

**RITENUTO** che la predetta quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia da stabilirsi annualmente nella misura dello 0,1 per cento delle complessive disponibilità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui il 50 per cento per l'area di premialità concernente gli acquisti centralizzati e il 50 per cento l'area di premialità concernente l'equilibrio di bilancio degli erogatori pubblici;

**RITENUTO** che per accedere alla quota premiale concernente gli acquisti centralizzati, sia necessario che la regione abbia provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi, tramite centrale regionale degli acquisti ovvero tramite gli altri strumenti del Sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura non inferiore al 70% del volume annuo degli acquisti di beni e servizi nel settore sanitario;

**RITENUTO** che per accedere alla quota premiale in materia di equilibrio di bilancio per gli erogatori pubblici, sia necessario che nella regione siano presenti Aziende sanitarie, ivi compresi i Policlinici universitari pubblici e gli IRCCS pubblici, che abbiano chiuso il proprio bilancio in pareggio o in avanzo;

**RITENUTO** di dover escludere dalla possibilità di accesso alla richiamata quota premiale le regioni a statuto speciale: Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le stesse provvedono al finanziamento dei rispettivi Servizi sanitari regionali con oneri a proprio carico;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza Stato regioni, manifestato nella seduta del .....  
(rep. /CSR).

## DECRETA

### Articolo 1

*(Determinazione della quota premiale)*

1. A decorrere dall'anno 2012, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,1 per cento delle predette risorse.
2. Conseguentemente, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente accantonata una quota pari allo 0,1 per cento delle complessive disponibilità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato di euro per le finalità di cui al comma 1.

## Articolo 2

*(Premialità in materia di acquisti centralizzati)*

1. Una quota pari al 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1 è assegnata alle regioni che, nell'anno precedente a quello di riferimento, abbiano provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi, tramite centrale regionale degli acquisti ovvero tramite gli altri strumenti del Sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura non inferiore al 70% del volume complessivo degli acquisti di beni e servizi nel settore sanitario per il medesimo anno.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita tra tutte le regioni che soddisfano il requisito di cui al medesimo comma 1. Il riparto tra le predette regioni è effettuato proporzionalmente alla quota del finanziamento ordinario indistinto spettante alla regione nell'anno di riferimento.
3. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle forme premiali di cui al comma 1 è effettuato congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sulla base di certificazioni regionali verificate da Consip.

## Articolo 3

*(Premialità in materia di equilibrio di bilancio degli erogatori pubblici)*

1. Una quota pari a al 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, è assegnata alle regioni nelle quali siano presenti Aziende sanitarie, ivi compresi i Policlinici universitari pubblici e gli IRCCS pubblici, che abbiano chiuso il proprio bilancio in pareggio o in avanzo nell'anno precedente a quello di riferimento.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base della percentuale delle aziende sanitarie di ciascuna regione che soddisfano il requisito di cui al medesimo comma 1, proporzionalmente alla quota del finanziamento ordinario indistinto spettante alla regione nell'anno di riferimento.
3. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle forme premiali di cui al comma 1 è effettuato congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sulla base dei dati contenuti nei modelli del Conto Economico Consuntivo.

## Articolo 4

*(Determinazione ed erogazione delle risorse spettanti alle regioni)*

1. Qualora nessuna regione soddisfi il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, l'intera quota premiale è ripartita tra le regioni che soddisfino il requisito indicato all'articolo 3, comma 1.

- Analogamente, qualora nessuna regione soddisfi il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, l'intera quota premiale è ripartita tra le regioni che soddisfino il requisito indicato all'articolo 2, comma 1. Qualora non vi siano regioni che soddisfino almeno uno dei due requisiti per l'accesso alla quota premiale, l'importo di cui all'articolo 1, comma 1, è ripartito tra le regioni secondo gli ordinari criteri di riparto del finanziamento indistinto previsti per l'anno di riferimento.
2. In conseguenza degli esiti degli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 3, il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali elaborano una tabella contenente gli importi della quota premiale disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, spettanti a ciascuna regione.
  3. Sulla base degli importi stabiliti ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le somme spettanti alle regioni interessate.

## Articolo 5

*(Norme finali)*

1. In caso di riscontrate criticità nell'applicazione del presente decreto, con successivo decreto possono essere modificati gli importi, i parametri, e le modalità di attribuzione della quota premiale stabiliti con il presente decreto.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della salute